

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Data - **8 AGO. 2023** Protocollo N° **425823** Class: **6.920.01** Prat. Fasc. Allegati N° ✓

Oggetto: Gestione degli illeciti amministrativi ai sensi della L. 689/1981 e della L.r. 10/1977. Chiarimenti.

PECAl Direttore del Servizio Veterinario di Igiene Urbana
Azienda ULSS n. 6 Euganea

E, p.c. Ai Dipartimenti di Prevenzione

Ai Servizi Veterinari

Ai Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione

Ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica

Aziende ULSS del Veneto
Loro sedi

Con riferimento al quesito di pari oggetto, acquisito al prot. n. 368724 del 10.7.2023, con il quale venivano richiesti chiarimenti in merito alla individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative e all'introito dei proventi da esse derivanti, alla luce dell'emanazione di recenti norme speciali (DD. lgs. 134, 135, 136 del 2022), si espone quanto segue.

Premessa

Il regolamento UE 2017/625, disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati dall'autorità competente in materia di alimenti e sicurezza alimentare, organismi geneticamente modificati, mangimi e sicurezza dei mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere degli animali, organismi nocivi per le piante, messa in commercio e uso dei prodotti fitosanitari, produzione biologica, denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette e specialità tradizionali garantite.

Il D. lgs. 2 febbraio 2021 n. 27 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12 lettere a), b), c), d), ed e) della legge 4 ottobre 2019 n.117, stabilisce (art. 2 comma 1) che Il Ministero della salute, le regioni, le provincie autonome, le aziende sanitarie locali nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell'art. 4 del regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del regolamento e ad **accertare e contestare** le relative sanzioni amministrative nei settori:

- Alimenti, inclusi i nuovi alimenti e la sicurezza alimentare
- Mangimi e sicurezza dei mangimi
- Salute animale
- Sottoprodotti di origine animale
- Benessere degli animali
- Prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso dei prodotti fitosanitari

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791382
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



In caso di riscontro di non conformità a seguito di controllo ufficiale le AACC possono/devono intraprendere a seconda delle fattispecie tre possibili percorsi:

- emanazione di atti autoritativi per l'adozione delle azioni esecutive necessarie al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità, in particolare ogni provvedimento opportuno per garantire la conformità alla normativa nei settori sopra citati (con le modalità della legge 241/90);
- accertamento e contestazione di violazioni amministrative (procedimento sanzionatorio, L. 689/1981);
- informativa / notizia di reato in caso di violazioni penali (art. 337 c.p.p.).

Procedimento sanzionatorio - Osservazioni di carattere generale

L'individuazione dell'autorità competente in materia di depenalizzazione discende dalla lettura dell'art. 17 della l.s. 689/1981.

Le competenze sono riferite a:

- ricezione del rapporto dell'agente accertatore;
- esame degli scritti difensivi e documenti proposti dal trasgressore;
- audizione del trasgressore;
- emissione ordinanza-ingiunzione o di archiviazione;
- decisione mediante ordinanza in merito all'opposizione al sequestro;
- applicazione di sanzioni amministrative accessorie;
- legittimazione a resistere in giudizio;
- altro.

Quando la materia è di competenza statale i compiti sono demandati all'ufficio periferico del Ministero di riferimento (vedi capo I del D.P.R. 571/1982) ovvero al prefetto.

Il comma 3 dell'art. 17 della L. 689/1981 per quanto riferito alla competenza regionale stabilisce "*Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente*".

A tal proposito le varie regioni hanno normato la materia con propria legge regionale.

Situazione in Veneto

In Veneto è ancora in vigore la L.r. 10/1977, peraltro antecedente alla L. 689/1981, che delega ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative in tutte le materie di competenza regionale, trasferite o delegate, ivi comprese quelle previste dalla L. 28 luglio 1971, n. 558, (precedente l.s. di depenalizzazione).

Con la normativa regionale summenzionata la Regione ha quindi provveduto a delegare ai Comuni le funzioni relative alle sanzioni amministrative di competenza regionale, con una valenza generale riferita alle materie di competenza regionale anteriori e successive alla L. 10/1977, fatta salva la possibilità di prevedere espresse disposizioni derogatorie nelle singole materie, ovvero mantenere tale competenza in capo alla Regione medesima.

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791382
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



L'impianto regionale nel Veneto in materia di sanzioni amministrative riguarda quindi tutte le materie di competenza regionale (vedi commercio, agricoltura, turismo, sanità, ecc.), per le quali è individuata quale autorità competente delegata il Comune.

Ciò posto, con riferimento alla disciplina regionale di settore, pare necessario svolgere alcune ulteriori precisazioni, non senza previamente ricordare che la competenza in ordine alle sanzioni amministrative non attiene ad una materia a sé ma accede alle materie sostanziali rispetto alle quali svolge una funzione rafforzatrice dei precetti stabiliti dal legislatore (cfr. Corte Costituzionale n. 271/2012).

Nello specifico, la L. 56/1994 recante "*Norme e principi per il riordino per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "riordino della disciplina in materia sanitaria, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517"*", all'art. 23, comma 3 individua il dipartimento di prevenzione dell'Unità locale socio-sanitaria quale soggetto competente in relazione "*alle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria già disciplinate dalle leggi regionali 31 maggio 1980, n. 78, e 31 maggio 1980, n. 77, 30 novembre 1982, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni*".

Dato, quindi, un parallelismo tra la funzione materiale e quella sanzionatoria, potrebbe astrattamente ritenersi che la delega della funzione amministrativa all'azienda ULSS nelle citate materie operi anche con riferimento alla potestà sanzionatoria.

Su tale quadro normativo si inserisce, tuttavia l'art. 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 dal titolo – "*Sviluppo e miglioramento delle attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP) e dei servizi veterinari (SVET) dei dipartimenti di prevenzione delle aziende ULSS*" prevedendo tra l'altro al comma 2 che un terzo degli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, igiene alimentare e sanità animale, sia destinato allo sviluppo e al miglioramento dell'attività dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP), dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) e dei servizi veterinari (SVET), con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale e confermando al successivo comma 3 la delega ai Comuni circa le funzioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Tale ultima disposizione normativa, successiva anche alla citata L.r. n. 56/1994, mantiene, per effetto del richiamo alla L.r. n. 10/1977, la competenza sanzionatoria, con riferimento all'igiene e sanità pubblica, igiene alimentare e sanità animale in capo, ai Comuni.

Si tratta di una competenza ulteriormente confermata anche dai diversi provvedimenti amministrativi adottati ai sensi della L.r. 23/2007 dalla struttura di riferimento che dispongono, a partire dal 2007, l'assegnazione alle Aziende ULSS di un terzo dell'importo introitato nell'anno precedente derivante dall'applicazione delle sanzioni amministrative delegate ai Comuni ai sensi della L.r. 10/1977.

Conclusioni

Tutto quanto premesso, in considerazione degli effetti che una disciplina poco chiara esplica sul territorio e in attesa delle necessarie opportune modifiche al quadro normativo regionale, peraltro in corso di approfondimento con le strutture regionali competenti, **si ritiene potersi confermare in capo ai Comuni la competenza sanzionatoria oggetto del quesito** anche alla luce dell'emanazione di recenti norme speciali, aventi

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791382
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it




forza di legge, quali in particolare i decreti legislativi 134, 135, 136 del 2022, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, che attribuiscono la competenza all'irrogazione delle sanzioni, nell'ambito delle rispettive competenze, al Ministero della Salute, alle Regioni e alle Aziende Sanitarie Locali.


Il mantenimento della competenza in capo ai Comuni è riferita altresì all'introito dei proventi delle sanzioni stesse, oggetto di successiva ripartizione ai sensi dell'art. 8 della L.r. 23/2007.

Distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI

Il Direttore
- Dott. Michele Brichese -


UNITA' ORGANIZZATIVA
SICUREZZA ALIMENTARE

La Direttrice
- Dott. ssa Alessandra Luisa Amorena -


Referente: dott. Alfio Gallo
Segreteria:
tel. 0412791304 - 1382

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791382
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it